



Condizioni per le carte di debito

I. Richieste relative alle operazioni di pagamento

1. Campo di applicazione

1.1 Operazioni di pagamento

Il titolare della Carta può utilizzare la Carta di Debito Visa o Mastercard (di seguito denominata "Carta di Debito") emessa da SolarisBank AG (di seguito denominata "Banca") in Italia e, come servizio aggiuntivo, all'estero nell'ambito della rete Visa o Mastercard:

- per i pagamenti in loco presso gli esercenti convenzionati ai registratori di cassa automatici e online; e
- in aggiunta, quale servizio ulteriore, per il prelievo di contanti presso gli sportelli automatici e alle casse Bancarie su presentazione di un adeguato documento di identità (servizio di cassa).

Le imprese contraenti, gli istituti di credito e gli sportelli automatici che partecipano al servizio di cassa possono essere identificati dai simboli che compaiono anche sulla Carta di Debito. Se la Carta di Debito è associata a servizi aggiuntivi (assistenza in caso di emergenza, ad esempio, o polizze assicurative), questi sono regolati dalle norme speciali applicabili.

La Carta di Debito può essere emessa come Carta fisica o come Carta virtuale attraverso la sua memorizzazione su un dispositivo smartphone, digitale o informatico (terminale mobile). Le presenti condizioni si applicano in egual misura ad entrambi i tipi di Carte di Debito, salvo espressa indicazione contraria. Per la Carta digitale si applicano inoltre le condizioni d'uso della Carta digitale concordate separatamente con la Banca.

Se la Carta di Debito è stata emessa come Carta per aziende, può essere utilizzata esclusivamente per scopi commerciali.

1.2 Come supporto di archiviazione per ulteriori applicazioni

Se la Carta di Debito rilasciata al titolare dispone di un chip, la Carta di Debito può essere utilizzata come supporto di archiviazione per ulteriori applicazioni

- della Banca che emette la Carta di Debito in conformità al contratto stipulato con la Banca (applicazione aggiuntiva generata dalla Banca) oppure
- di un esercente convenzionato in base al contratto concluso con quest'ultima (domanda complementare generata dall'impresa).

2. Numero di identificazione Personale (PIN)

Al titolare della Carta viene rilasciato un numero di identificazione personale (PIN) da utilizzare ai terminali elettronici e agli sportelli automatici con la sua Carta di Debito.

Se il PIN viene inserito erroneamente per tre volte di seguito, la Carta di Debito non può più essere utilizzata negli sportelli automatici e nei terminali elettronici. In questo caso il titolare della Carta deve contattare il partner della Banca che fornisce l'interfaccia utente.

3. Autorizzazione ai pagamenti con Carta da parte del titolare della Carta

(1) Quando si usa la Carta

- deve essere firmata una ricevuta sulla quale gli esercenti convenzionati hanno inserito i dati della Carta di Debito, oppure
- il PIN deve essere inserito agli sportelli automatici e alle casse automatiche.

Prima consultazione tra il titolare della Carta e gli esercenti convenzionati, il titolare della Carta può eccezionalmente astenersi dal firmare la ricevuta - in particolare per accelerare una transazione commerciale nell'ambito di un contratto telefonico - e indicare semplicemente il numero della Carta di Debito.

Quando la Carta di Debito viene utilizzata nei registratori di cassa automatici, non è necessario inserire il PIN:

- per il pagamento dei pedaggi stradali o alle casse automatiche del parcheggio;
- per il pagamento contactless di importi inferiori a Euro 50,00. La Carta di Debito con funzione contactless deve essere appoggiata sull'apposito lettore. Per i pagamenti con contactless si applicano i limiti di importo e di utilizzo specificati dalla Banca.

Per i pagamenti online, il titolare della Carta viene autenticato utilizzando, su richiesta, i dati di autenticazione concordati separatamente.

I dati di autenticazione sono:

- dati identificativi conosciuti dal titolare della Carta (qualcosa che il titolare della Carta conosce, ad esempio, una password online),
- dati identificativi contenuti in dispositivi in possesso del titolare della Carta (qualcosa che il titolare della Carta possiede, ad esempio, un dispositivo mobile per la generazione di un numero di



transazione utilizzabile una tantum (TAN) come prova del possesso); oppure

- dati identificativi inerenti al titolare della Carta (qualcosa inerente alla persona del titolare della Carta, per esempio le sue impronte digitali).

(2) Utilizzando la Carta, il titolare della Carta dà il consenso (autorizzazione) a completare il pagamento. Se, inoltre, è necessario un PIN o una firma, il consenso viene dato solo attraverso l'inserimento del PIN o la sottoscrizione della ricevuta. Una volta dato il consenso, il titolare della Carta non può annullare il pagamento effettuato con la Carta. L'autorizzazione comprende anche il consenso alla Banca possa per trasmettere e trattare i dati personali del titolare della Carta necessari per l'esecuzione del pagamento con Carta di Debito.

4. Blocco di una somma di denaro disponibile

La Banca ha il diritto di bloccare una somma di denaro disponibile sul conto del titolare della Carta entro i limiti del tetto massimo di spesa (cfr. numero 7), se

- l'operazione di pagamento è stata attivata dal beneficiario e
- il titolare della Carta è d'accordo anche sull'esatto ammontare di denaro da bloccare.

Senza pregiudizio di altri diritti spettanti per legge o per contratto, la Banca svincola l'importo esatto senza indugio dopo aver ricevuto notifica dell'importo esatto del pagamento o dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento.

5. Rifiuto di pagamenti con Carta da parte della Banca

La Banca ha il diritto di rifiutare il pagamento con Carta se:

- il titolare della Carta non ha confermato il pagamento con il suo PIN,
- non è stato rispettato il limite di transazione per i pagamenti con Carta di Debito o il limite del tetto massimo di spesa,
- si sospetta un uso non autorizzato o fraudolento della Carta di Debito, oppure
- la Carta di Debito è stata bloccata.

Il titolare della Carta ne sarà informato tramite il terminale attraverso cui viene utilizzata la Carta di Debito o, in caso di utilizzo online, secondo le modalità concordate.

6. Tempo di realizzazione del pagamento

Der L'operazione di pagamento viene avviata dal titolare della Carta. Al ricevimento dell'ordine di pagamento la Banca è tenuta a garantire che l'importo del pagamento sia ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del titolare della Carta al più tardi entro il termine indicato nell' „Listino dei prezzi e delle prestazioni“.

7. Tetto massimo di spesa

Der Il titolare della Carta può utilizzare la Carta di Debito solo nei limiti del credito disponibile sul conto corrente di riferimento o entro il limite stabilito per la Carta (plafond), in modo da assicurare il pagamento delle transazioni effettuate con Carta quando il loro importo sia dovuto. Il titolare della Carta può concordare con la sua Banca una modifica del limite del plafond della Carta di Debito.

Anche se il titolare della Carta non rispetta il tetto massimo di spesa, la Banca ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese derivanti dall'utilizzo della Carta di Debito eccedenti il tetto stabilito. L'approvazione di singole transazioni con carta non comporta né la concessione di credito né l'aumento dell'importo del credito precedentemente concordato, ma è data nella aspettativa che le transazioni effettuate con la Carta siano regolate nel momento in cui il pagamento risulti dovuto.

Se la registrazione delle transazioni effettuate con la Carta supera il saldo del conto esistente o il limite di credito precedentemente concordato, la registrazione comporta uno scoperto di conto corrente tollerato.

8. Obblighi di diligenza e di cooperazione del titolare della carta

8.1 Firma

Al ricevimento della sua Carta, il titolare della carta deve firmare immediatamente la striscia della firma.

8.2 Custodia della Carta

La Carta di Debito deve essere tenuta al sicuro con particolare cura da parte del Cliente per evitare che venga smarrita o utilizzata in modo improprio. In particolare, non deve essere lasciata incustodita all'interno di un veicolo. Chiunque sia in possesso della Carta di Debito può utilizzarla per effettuare transazioni non autorizzate.



8.3 Riservatezza del PIN

Il titolare della Carta garantisce che nessun altro venga a conoscenza del suo numero di identificazione personale (PIN). In particolare, non dovrà essere scritto sulla Carta di Debito, né conservato con la Carta stessa. Chiunque venga a conoscenza del PIN e venga in possesso della Carta di Debito può effettuare transazioni improprie con il PIN e la Carta di Debito (ad esempio, prelevare contanti dagli sportelli automatici).

8.4 Protezione di dati identificativi per i pagamenti online

Il titolare della carta è tenuto a custodire con ogni cura la Carta e i dati identificativi per i pagamenti online concordati con la Banca (cfr. punto 3(1) ultimo paragrafo delle presenti Condizioni). In caso contrario, sussiste il rischio che i dati identificativi per le transazioni online possano essere utilizzati in modo improprio o non autorizzato.

Al fine di proteggere i singoli dati identificativi per le operazioni di pagamento online, il titolare della carta presta particolare attenzione a quanto segue:

- (a) i dati identificativi conosciuti dal titolare, come la password online, sono tenuti segreti; questi in particolare non possono:
- essere comunicati oralmente (ad esempio per telefono o di persona),
 - essere trasmessi al di fuori delle operazioni di pagamento online per iscritto (ad es. via e-mail o servizio di messaggia),
 - essere memorizzati elettronicamente (ad es. memorizzazione della password online su un testo in bianco sullo smartphone), e
 - essere registrati o memorizzati su dispositivi che si trovano in possesso del titolare (ad es. telefono cellulare) o sul dispositivo che serve per l'identificazione dei dati inerenti al titolare (ad es. telefono cellulare con applicazione per il pagamento con carta e sensore di impronte digitali);
- (b) i dati identificativi contenuti in dispositivi in possesso del titolare della carta, come i dispositivi mobili, sono protetti da un uso improprio, in particolare
- deve essere garantito che persone non autorizzate non possano accedere al dispositivo mobile del titolare della carta (ad es. telefono cellulare),

- deve essere garantito che altre persone non possano utilizzare l'applicazione di pagamento con Carta sul dispositivo mobile (ad es. telefono cellulare) (ad es. app carta, app di autenticazione),
 - l'applicazione per le operazioni di pagamento online (ad esempio app carta, app di autenticazione) sul dispositivo mobile del titolare deve essere disattivata prima che il titolare rinunci al possesso di tale dispositivo mobile (ad esempio vendendo o cedendo il telefono cellulare), e
 - elementi che attestano la proprietà (ad es. TAN) non possono essere trasmessi oralmente (ad es. per telefono) o in forma di testo (ad es. via e-mail, servizio di messaggia) al di fuori delle procedure di pagamento online;
- (c) i dati identificativi inerenti al titolare della carta, come l'impronta digitale, possono essere utilizzati come dati identificativi su un dispositivo mobile del titolare della carta per le operazioni di pagamento online solo se sul dispositivo mobile non sono memorizzati dati personali inerenti altre persone. Se il dispositivo mobile per le operazioni di pagamento online contiene dati identificativi di altre persone, deve essere utilizzato per le operazioni di pagamento online il dato identificativo rilasciato dalla Banca (ad es. password online) e non il dato identificativo memorizzato sull'apparecchio mobile.

8.5 Obblighi di controllo per le operazioni di pagamento online

Durante le operazioni di pagamento online, il titolare della carta deve verificare la correttezza di dati relativi ai dettagli dell'operazione (ad es. il nome della società contraente e l'importo della transazione).

8.6 Obblighi di notifica e comunicazione del titolare della carta

(1) Se il titolare della carta viene a conoscenza dello smarrimento o del furto della sua Carta, nonché del suo uso improprio o di qualsiasi altro uso non autorizzato della Carta di Debito o del PIN, la Banca, o se possibile, la filiale presso la quale è stato aperto il conto corrente o un ufficio di rappresentanza della rete Visa o Mastercard, deve essere immediatamente informata per organizzare il blocco della Carta di Debito. I dati di contatto per l'invio di una notifica di blocco vengono comunicati separatamente al titolare della carta. Il titolare della carta deve denunciare immediatamente alla polizia qualsiasi furto o abuso nell'utilizzo della Carta.



(2) Se il titolare della carta sospetta che qualcun altro sia entrato illegittimamente in possesso della sua Carta di Debito, che venga utilizzata in modo improprio o che venga fatto qualsiasi altro uso non autorizzato della Carta di Debito o del PIN, dovrà immediatamente inviare una notifica per richiedere il blocco della Carta.

(3) Se la Carta di Debito dispone di un generatore TAN o di una funzione di firma, il blocco della Carta di Debito comporta anche il blocco dell'accesso all'online banking.

(4) Il blocco di un'applicazione aggiuntiva generata da una azienda può essere effettuato solo dalla azienda che ha salvato l'applicazione aggiuntiva sul chip della Carta di Debito ed è possibile solo se l'azienda ha previsto l'opzione di blocco nella applicazione aggiuntiva. Il blocco di un'applicazione aggiuntiva generata da una banca può essere effettuato solo dalla banca che ha rilasciato la carta ed è regolato dal contratto stipulato con la banca stessa.

(5) Il titolare della carta deve informare la Banca non appena viene a conoscenza di una transazione con carta non autorizzata o errata.

9. Obbligo di pagamento del titolare della carta

La Banca è obbligata a regolare le transazioni effettuate dal titolare della carta con la Carta di Debito nei confronti degli esercenti convenzionati e degli istituti finanziari che accettano la Carta di Debito presso i loro sportelli automatici.

Le transazioni effettuate con la Carta di Debito saranno addebitate sul conto corrente concordato il giorno del ricevimento della ricevuta di pagamento da parte della Banca. La Banca informerà il titolare della carta, almeno una volta al mese, di tutte le spese relative alla liquidazione delle transazioni effettuate con Carta, secondo le modalità concordate per la fornitura di informazioni relative al conto.

Le contestazioni e gli altri reclami del titolare della carta derivanti dal rapporto contrattuale con un esercente convenzionato presso il quale è stata utilizzata la Carta di Debito devono essere presentati direttamente a tale esercente.

10. Conversione delle valute estere

Se il titolare della carta utilizza la Carta di Debito per transazioni che non sono in euro, tale transazione verrà comunque addebitata in euro. Il tasso di cambio per le transazioni in valuta estera è determinato sulla base dell "Elenco dei prezzi e dei servizi" della Banca. La modifica del

tasso di cambio di riferimento indicato nel regolamento di conversione ha effetto immediato e senza preavviso del titolare della carta.

11. Commissioni

(1) Le commissioni dovute dal titolare della carta alla Banca sono determinate sulla base dell "Elenco dei prezzi e dei servizi" della Banca.

(2) Le modifiche delle commissioni devono essere proposte per iscritto al titolare della carta con preavviso minimo di due mesi precedenti la loro entrata in vigore, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente. Se il titolare della Carta ha concordato con la Banca un mezzo di comunicazione elettronico nell'ambito della relazione contrattuale (ad esempio, online banking), le modifiche possono essere proposte anche con questo mezzo. Il titolare della Carta può rifiutare espressamente le modifiche prima della data di entrata in vigore proposta e comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto entro il medesimo termine, senza alcun onere a proprio carico. Se il titolare della Carta non comunica il suo dissenso e la propria intenzione di esercitare il diritto di recedere dal contratto, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche, tale modifica si intende accettata. La Banca farà specifico riferimento a tale modalità indiretta di prestazione del consenso nella sua proposta di modifica nonché al diritto di recesso del Cliente il quale manifesti il proprio dissenso in relazione alle modifiche proposte dalla Banca.

(3) Se al titolare della carta vengono proposte delle modifiche alle spese, può anche disdire questa relazione d'affari senza preavviso e gratuitamente prima della data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche. La banca richiama espressamente l'attenzione del cliente su questo diritto di recesso nella sua offerta.

(4) Per quanto riguarda le spese e le relative modifiche per pagamenti da parte di titolari di carte che non sono consumatori, si applicano le disposizioni dell'articolo 12 (2) a (6) delle Condizioni commerciali generali.

12. Diritto al rimborso e all'indennizzo del titolare della Carta

12.1 Rimborso per transazioni con Carta non autorizzata

In caso di transazioni con Carta non autorizzata sotto forma di

- prelievo di denaro contante o
- utilizzo della Carta di Debito presso un esercente convenzionato.



la Banca non ha diritto al rimborso delle spese sostenute dal titolare della carta. La Banca è obbligata a rimborsare immediatamente al cliente, e per intero, l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata. Se l'importo è stato addebitato sul conto, la Banca deve ripristinare il saldo del conto corrente come se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. Secondo l'"Elenco dei prezzi e dei servizi", tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui la Banca sia stata informata della mancata autorizzazione del trasferimento o venga in altro modo informata dell'operazione. Se la Banca ha informato per iscritto l'autorità competente adducendo giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del titolare della carta, la Banca deve valutare senza indugio l'obbligo a suo carico previsto alla frase 2 e adempiere a tale obbligo quando il sospetto di frode non sia confermato.

12.2 Reclami per mancata esecuzione, esecuzione errata o tardiva di una transazione autorizzata con Carta

(1) In caso di mancata o errata esecuzione di una operazione autorizzata con Carta sotto forma di

- prelievo di denaro contante o
 - utilizzo della Carta di Debito presso un esercente convenzionato,
- il titolare della carta può richiedere il rimborso immediato e completo dell'importo della operazione, nella misura in cui la operazione con Carta non ha avuto luogo o è stata eseguita erroneamente. Se l'importo è stato addebitato su un conto, la Banca deve ripristinare il saldo del conto corrente come se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

(2) In aggiunta al paragrafo 1, il titolare della carta può richiedere il rimborso da parte della Banca di tutte le commissioni o gli interessi che gli sono stati addebitati o addebitati sul suo conto in relazione alla operazione autorizzata con Carta che non ha avuto luogo o che è stata eseguita in modo errato.

(3) Se l'importo del pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario solo dopo la scadenza del termine di esecuzione indicato all'articolo 6 (ritardo), il beneficiario può richiedere al suo prestatore di servizi di pagamento di accreditare l'importo del pagamento sul suo conto come se il pagamento con Carta fosse stato regolarmente eseguito.

(4) Se una operazione autorizzata con Carta non ha avuto luogo o è stata elaborata in modo errato, la Banca, su richiesta del titolare della carta, indaga sulla operazione e gliene comunica i risultati.

12.3 Richieste di risarcimento da parte del titolare della carta per una operazione non autorizzata con Carta o per la mancata, errata o tardiva esecuzione di una transazione autorizzata con Carta

In caso di operazione non autorizzata con Carta o in caso di mancata, errata o tardiva esecuzione di una operazione con Carta autorizzata, il titolare della Carta può richiedere alla Banca un risarcimento per le perdite non altrimenti coperte ai paragrafi 12.1 e 12.2. Tale risarcimento non si applica qualora la Banca non fosse ritenuta responsabile. In questo contesto, la Banca è responsabile delle obbligazioni assunte da un intermediario da essa designato come se fossero state assunte dalla Banca stessa, a meno che la causa maggiore di responsabilità sia da addebitarsi ad un intermediario indicato dal titolare della carta. Se la Carta di Debito viene utilizzata in un paese al di fuori dello Spazio Economico Europeo, la responsabilità della Banca per la colpevolezza di un istituto intermediario coinvolto nell'elaborazione dell'operazione di pagamento è limitata all'accurata selezione e alla istruzione di tale istituto. Se il titolare della carta ha contribuito al verificarsi di una perdita a causa di un comportamento colposo, la ripartizione delle perdite tra la Banca e il titolare della Carta verrà fatta sulla base dei principi del concorso di colpa. La responsabilità ai sensi del presente paragrafo è limitata a 12.500 EUR per ciascuna transazione con la carta. Tale limite di responsabilità non si applica nei casi di dolo o colpa grave da parte della Banca ovvero nei seguenti ulteriori casi:

- transazioni con Carta non autorizzate,
- per dolo o grave negligenza da parte della Banca,
- in relazione a rischi specificamente assunti dalla Banca, e
- per la perdita di interessi subita dal titolare della carta se il titolare della carta è un consumatore.

12.4 Termine per l'esercizio dei reclami di cui ai numeri da 12.1 a 12.3

I reclami nei confronti della Banca di cui ai paragrafi da 12.1 a 12.3 sono esclusi se il titolare della Carta non ha comunicato alla Banca che la transazione con la Carta non è stata autorizzata, non è stata completata o non è corretta al più tardi 13 mesi dalla data di addebito della



transazione. Il termine di notifica di 13 mesi inizia a decorrere dalla data in cui viene notificata al titolare la contabilizzazione dell'addebito risultante dalla transazione secondo le modalità concordate, al più tardi entro un mese dalla contabilizzazione di tale addebito; in caso contrario, il giorno di tale notifica determina l'inizio della decorrenza del termine. Le richieste di risarcimento di cui al punto 12.3 possono essere ancora fatte valere dal titolare della Carta nei confronti della Banca dopo la scadenza del termine di cui alla frase 1 qualora non sia stato in grado di rispettare detto termine per causa a lui non imputabile.

12.5 Richiesta di rimborso in caso di transazione autorizzata con Carta senza un importo specifico e termine per l'esercizio del reclamo

(1) Il titolare della Carta può richiedere il rimborso immediato e totale dell'importo della transazione se ha autorizzato una transazione con Carta con un esercente convenzionato quando:

- l'importo esatto non è stato specificato nell'autorizzazione; e
- l'operazione di pagamento supera l'importo che il titolare della Carta avrebbe potuto aspettarsi tenuto conto delle sue abitudini di spesa, del contenuto del contratto relativo alla Carta e delle circostanze rilevanti del singolo caso; le ragioni relative all'eventuale conversione valutaria non possono essere prese in considerazione se è stato utilizzato come base il tasso di cambio di riferimento concordato.

Il titolare della Carta è tenuto a motivare alla Banca le circostanze fattuali sulle quali si basa la sua richiesta di rimborso.

(2) La richiesta di rimborso è esclusa se non è stata presentata alla Banca entro otto settimane dalla data in cui l'operazione è stata addebitata sul conto corrente.

12.6 Esclusione di responsabilità e contestazioni

È escluso il diritto del titolare della Carta di Debito a presentare il reclamo nei confronti della Banca ai sensi dei paragrafi da 12.1 a 12.5 se le circostanze su cui si basa il reclamo:

- derivano da un evento insolito e imprevedibile sul quale la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante la dovuta diligenza; oppure
- sono causati dalla Banca per effetto di un obbligo legale.

13. Responsabilità del titolare della Carta per transazioni con Carta non autorizzate

13.1 Responsabilità del titolare fino al blocco della Carta

(1) Se il titolare della Carta ha smarrito la sua Carta di Debito o il PIN, o questi vengono rubati o smarriti, oppure la Carta di Debito, il PIN o gli strumenti di autenticazione concordati per le operazioni di pagamento online vengono utilizzati impropriamente e, di conseguenza, le transazioni non autorizzate con la Carta vengono effettuate sotto forma di

- prelievo di denaro contante o
- utilizzo della Carta di Debito presso un esercente convenzionato, il titolare della Carta è responsabile per i danni subiti fino alla notifica di blocco, fino ad un massimo di 50 euro, indipendentemente dal fatto che la responsabilità per lo smarrimento, il furto, la perdita o altro smarrimento o altro utilizzo improprio sia a lui imputabile.

(2) Il titolare della Carta non è responsabile ai sensi del paragrafo 1 se:

- non gli è stato possibile comunicare la privazione, il furto, la perdita o qualsiasi altro uso improprio della Carta o del telefono cellulare con Carta digitale prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento non autorizzata, oppure
- la perdita della Carta è stata causata da un dipendente, da un agente, da una filiale di un prestatore di servizi di pagamento o da un ente al quale la Banca ha affidato le proprie attività in outsourcing.

(3) Se la Carta di Debito viene utilizzata in un paese al di fuori dell'Italia e dello Spazio Economico Europeo, il titolare della Carta è responsabile per i danni derivanti da un ordine di pagamento con Carta non autorizzato ai sensi del paragrafo 1 per un massimo di 50 euro, se il titolare della Carta ha colposamente violato gli obblighi posti a suo carico dalle presenti Condizioni. Nel caso in cui la Banca abbia contribuito al verificarsi di un danno derivante dalla violazione degli obblighi imposti a suo carico, la Banca sarà responsabile del danno in misura proporzionale alla sua colpa.

(4) Se le transazioni non autorizzate vengono effettuate prima della notifica di blocco e il titolare della Carta ha agito con intento fraudolento o ha violato intenzionalmente o con colpa grave il proprio obbligo di diligenza come previsto dalle presenti Condizioni, il titolare della



Carta sarà interamente responsabile del danno da ciò derivante. La colpa grave del titolare della Carta può sussistere, in particolare, se:

- ha colposamente omesso di informare la Banca o un ufficio di rappresentanza di VISA o Mastercard immediatamente dopo che è venuto a conoscenza dello smarrimento, del furto o dell'uso improprio della Carta di Debito,
- il numero di identificazione personale o altri strumenti di autenticazione concordati per le transazioni di pagamento online (ad es. password online) è stato scritto sulla Carta di Debito o è stato conservato con la Carta di Debito (ad es. nella forma della lettera originale in cui è stato comunicato al titolare della Carta),
- il numero di identificazione personale o gli strumenti di autenticazione concordati per le operazioni di pagamento online (ad es. password online) sono stati comunicati ad un altro soggetto e ne è derivato un utilizzo improprio.

(5) La responsabilità per i danni verificatisi durante il periodo in cui si applica il limite di transazione è circoscritta in ciascun caso al limite di transazione applicabile alla Carta di Debito.

(6) Il titolare della Carta non è tenuto a risarcire i danni ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 se non è stato in grado di comunicare l'avviso di blocco poiché la Banca non ha garantito la possibilità di accettazione dell'avviso di blocco.

(7) Se la Banca non ha richiesto un rigido sistema di autenticazione del Cliente ai sensi dell'articolo 1 (24) della legge sulla sorveglianza dei servizi di pagamento (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG) in caso di utilizzo di Carta di Debito per i pagamenti su Internet o se il creditore o il suo prestatore di servizi di pagamento non lo hanno accettato, nonostante l'obbligo della Banca di prevedere un rigido sistema di autenticazione del Cliente ai sensi del § 55 ZAG, la responsabilità del titolare della Carta e della Banca sarà determinata in deroga ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo in conformità alle disposizioni del § 675v (4) del Codice Civile tedesco [Bürgerliches Gesetzbuch], BGB. Un sistema rigido di autenticazione del Cliente richiede in particolare l'uso di due strumenti indipendenti di autenticazione relativi alla conoscenza (dati conosciuti dal partecipante, ad es. PIN), al possesso (qualcosa che il partecipante possiede, ad es. generatore TAN) o alle qualità personali (qualcosa che il partecipante è, ad es. impronte digitali).

(8) I paragrafi 2 e da 5 a 7 non si applicano se il titolare della Carta ha agito con intento fraudolento.

13.2 Responsabilità del titolare della Carta dopo la notifica di blocco

Non appena lo smarrimento o il furto della Carta, il suo uso improprio o qualsiasi altro uso non autorizzato della Carta, del PIN o di elementi di sicurezza personalizzati è stato segnalato alla Banca o a un ufficio di rappresentanza della società emittente la Carta di Debito, la Banca è responsabile di tutti i danni successivi nella forma di:

- prelievi di denaro contante o
- utilizzo della Carta di Debito presso un esercente convenzionato.

Se il titolare della Carta agisce in modo fraudolento, il titolare della Carta è responsabile anche dei danni verificatisi dopo l'avviso di blocco.

14. Responsabilità solidale di più richiedenti

Für I richiedenti sono responsabili per gli obblighi derivanti da una Carta di Debito comune come debitori in solido, pertanto la Banca può richiedere il pagamento di tutte le somme dovute a ciascun richiedente.

Ogni richiedente può recedere dal rapporto contrattuale mediante disdetta in qualsiasi momento, con effetto per tutti gli altri richiedenti. Ogni richiedente deve garantire che la Carta di Debito che gli è stata rilasciata sia restituita alla Banca immediatamente quando diviene efficace lo scioglimento del rapporto contrattuale. I richiedenti dovranno altresì sostenere i costi derivanti dall'ulteriore utilizzo di una Carta di Debito fino alla sua restituzione alla Banca come debitori solidali. Indipendentemente da ciò, la Banca deve adottare ogni ragionevole misura idonea ad impedire qualunque transazione con la Carta dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale.

15. Proprietà e validità della Carta

La Carta di Debito rimane di proprietà della Banca e non è trasferibile. La Carta di Debito è valida solo per il periodo indicato sulla Carta stessa.

La Banca ha il diritto di richiedere la restituzione della vecchia Carta di Debito al momento dell'emissione di una nuova Carta di Debito, al più tardi alla data di scadenza della sua validità. Se il diritto di utilizzare la Carta di Debito termina prima di tale data (ad esempio per effetto dello scioglimento del rapporto contrattuale relativo alla Carta di Debito), il titolare della Carta deve restituire immediatamente la Carta di Debito alla Banca.



Il titolare della Carta deve fare in modo che le applicazioni aggiuntive generate dalla società sulla Carta di Debito siano rimosse senza indugio dalla società che ha creato tale applicazione aggiuntiva sulla Carta. La possibilità di continuare ad utilizzare le applicazioni aggiuntive generate dalla Banca è regolata dal rapporto contrattuale tra il titolare della Carta e la Banca emittente la Carta.

La Banca si riserva il diritto di sostituire una Carta di Debito con una nuova anche durante il periodo di validità della Carta di Debito. In tal caso il titolare della Carta non deve sostenere alcun costo.

In caso di emissione di una nuova Carta, la Banca aggiorna automaticamente, tramite Visa o Mastercard, i relativi dati di pagamento (nome del titolare della Carta, data di scadenza e numero di Carta) presso gli esercenti che aderiscono al servizio. Il titolare della Carta può opporsi alla trasmissione automatica dei dati della Carta inviando una e-mail a support@solarisbank.de.

16. Diritto di recesso del titolare della Carta

Der Il titolare della Carta può recedere dal contratto di Carta di Debito in qualsiasi momento e senza preavviso.

17. Diritto di recesso della Banca

La Banca può recedere dal contratto di Carta di Debito con un adeguato periodo di preavviso di almeno due mesi o con un preavviso più lungo se ciò fosse necessario in considerazione degli interessi legittimi del titolare della Carta.

La Banca può recedere dal contratto senza preavviso nell'ipotesi di giusta causa. Costituisce ipotesi di recesso per giusta causa, in particolare, se il titolare della Carta ha fornito informazioni errate sulla propria situazione finanziaria e la Banca ha preso la decisione di concludere il contratto sulla base di tali informazioni errate, oppure se si verifica, o si paventa il rischio del verificarsi di, un deterioramento significativo della situazione finanziaria del titolare della Carta e, di conseguenza, è a rischio l'adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti della Banca.

18. Conseguenze del recesso dal contratto

Quando il recesso dal contratto diventa efficace, la Carta di Debito non può essere utilizzata. La Carta di Debito deve essere restituita alla Banca immediatamente e senza nessuna richiesta. Il titolare della Carta deve fare in modo che le applicazioni supplementari generate dalla società sulla Carta di Debito siano rimosse senza indugio dalla

società stessa che ha creato l'applicazione aggiuntiva sulla Carta di Debito. La possibilità di continuare ad utilizzare un'applicazione aggiuntiva generata dalla Banca è regolata dalle disposizioni applicabili all'applicazione aggiuntiva in questione.

19. Ritiro e blocco della Carta

(1) La Banca può bloccare la Carta di Debito e ritirarla (per esempio allo sportello automatico)

- in ipotesi di esercizio da parte della Banca del diritto di recesso per giusta causa,
- se circostanze fattuali connesse alla sicurezza della Carta di Debito lo giustificano, oppure
- se vi è il sospetto di un uso non autorizzato o fraudolento della Carta di Debito.

La Banca informa il titolare della Carta del blocco, specificandone i motivi, possibilmente prima del blocco, ma al più tardi subito dopo il blocco. La Banca deve sbloccare la Carta di Debito o sostituirla con una nuova Carta di Debito quando i motivi del blocco cessano di sussistere. Anche il titolare della Carta dovrà ricevere immediata notifica di ciò.

(2) Se la Carta di Debito dispone di un generatore TAN o di una funzione di firma per l'online banking, il blocco della Carta di Debito comporta anche il blocco dell'accesso all'online banking.

(3) Se il titolare della Carta ha salvato una applicazione aggiuntiva su una Carta revocata, il ritiro della Carta di Debito fa sì che il titolare non possa più utilizzare l'applicazione aggiuntiva. Al momento del ritiro il titolare della Carta può richiedere alla Banca la restituzione delle applicazioni aggiuntive generate dalla società e memorizzate sulla Carta di Debito, dopo che la Banca ha ricevuto la Carta di Debito dalla società che l'ha ritirata. La Banca è autorizzata a soddisfare la richiesta di restituzione delle applicazioni aggiuntive generate dalla società fornendo al titolare una Carta di Debito senza le richieste supplementari. La possibilità di continuare ad utilizzare un'applicazione aggiuntiva generata da una Banca sulla Carta di Debito è disciplinata dalle disposizioni applicabili all'applicazione aggiuntiva in questione.

II. Applicazioni aggiuntive

1. Salvataggio di applicazioni aggiuntive sulla Carta

(1) Il chip sulla Carta di Debito può essere utilizzato anche come supporto di memorizzazione per una applicazione aggiuntiva generata dalla Banca (ad esempio sotto forma di un sistema per la protezione



dei minori) o per una applicazione aggiuntiva generata dall'azienda (ad esempio sotto forma di biglietto di viaggio elettronico).

(2) L'utilizzo di un'applicazione aggiuntiva generata dalla Banca è determinato dal rapporto giuridico del titolare della Carta con la Banca emittente della Carta.

(3) Il titolare della Carta può utilizzare una applicazione supplementare generata dalla società secondo le condizioni del contratto stipulato con la società. Il titolare della Carta deve decidere se intende utilizzare la sua Carta di Debito per salvare una applicazione supplementare generata dalla società. Una applicazione aggiuntiva generata dalla società viene salvata sulla Carta di Debito presso il terminale dell'azienda, previo accordo tra il titolare della Carta e la società. Gli istituti finanziari non sono a conoscenza del contenuto dei dati comunicati presso il terminale della società.

2. Responsabilità della società per il contenuto di un'applicazione aggiuntiva generata dalla società

La Banca emittente della Carta fornisce solo la piattaforma tecnica, sotto forma di chip, che consente al titolare della Carta di salvare sulla Carta le applicazioni aggiuntive generate dalla società. Qualsiasi servizio che l'azienda fornisce al titolare della Carta tramite l'applicazione aggiuntiva generata dalla società è regolato esclusivamente dal contenuto del rapporto contrattuale tra il titolare della Carta e la società.

3. Trattamento dei reclami relativi ad applicazioni aggiuntive

(1) Il titolare della Carta deve far valere i reclami relativi al contenuto di una applicazione aggiuntiva generata dalla società esclusivamente nei confronti della società che ha salvato la applicazione aggiuntiva sulla Carta. La società tratta tali reclami sulla base dei dati memorizzati presso di essa. Il titolare della Carta non può consegnare la Carta di Debito alla società per l'elaborazione del reclamo.

(2) Il titolare della Carta deve far valere i reclami relativi al contenuto di una applicazione aggiuntiva generata dalla Banca esclusivamente nei confronti della Banca.

4. Nessuna informazione sul PIN rilasciato dalla Banca al titolare della Carta per le applicazioni aggiuntive generate dalla società

Durante il salvataggio, la modifica del contenuto o l'utilizzo di una applicazione aggiuntiva generata dalla società sulla Carta, il PIN rilasciato al titolare dalla Banca che ha emesso la Carta non deve essere inserito.

Se la società che ha salvato sulla Carta di Debito una applicazione aggiuntiva generata dalla società consente al titolare della Carta di proteggere l'accesso a questa applicazione aggiuntiva con uno strumento di autenticazione separato da lui scelto, il titolare della Carta non può utilizzare il PIN che gli è stato dato dalla Banca emittente della Carta per l'utilizzo delle applicazioni dell'operazione di pagamento al fine di tutelare l'applicazione aggiuntiva generata della società.

5. Opzioni di blocco per le applicazioni aggiuntive

Il blocco di una applicazione aggiuntiva generata dalla società può essere effettuato solo dalla società che ha salvato l'applicazione aggiuntiva sul chip della Carta di Debito ed è possibile solo se la società ha fornito la possibilità di bloccare la sua applicazione aggiuntiva. Il blocco di una applicazione aggiuntiva generata da una Banca può essere effettuato solo dalla Banca ed è regolato dal contratto stipulato con la Banca.

III. Modifiche alle presenti condizioni generali di contratto

Le modifiche alle presenti condizioni generali di contratto devono essere proposte per iscritto dalla Banca al titolare della Carta con preavviso minimo di due mesi prima della loro entrata in vigore, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente. Se il titolare della Carta ha concordato con la Banca un mezzo di comunicazione elettronico nell'ambito del rapporto contrattuale (ad esempio, l'online banking), le modifiche possono essere proposte anche in questo modo. Le modifiche si considerano accettate qualora il titolare della Carta non comunichi il proprio espresso dissenso alle modifiche proposte e la propria intenzione di recedere dal contratto, prima della data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche. La Banca deve fare specifico riferimento a tale consenso de facto nella sua proposta nonché al diritto di recesso del Cliente, senza onere di spesa a suo carico, nella propria proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

IV. Risoluzione extragiudiziale delle controversie e altre possibilità di reclamo

Il titolare della Carta dispone delle seguenti opzioni extragiudiziali:

- il titolare della Carta può presentare un reclamo al recapito specificato dalla Banca nell'"Elenco dei prezzi e delle prestazioni". La



Banca risponderà ai reclami in modo appropriato; per quanto riguarda i contratti relativi a servizi di pagamento, ciò avverrà in forma scritta (ad es. per lettera, fax o e-mail).

- Inoltre, il titolare della Carta può presentare in qualsiasi momento, per iscritto o verbalmente, all'autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria [Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin], Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, reclami per violazioni della legge tedesca sulla vigilanza sui servizi di pagamento [Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz], articoli 675c - 676c del Codice Civile tedesco [Bürgerliches Gesetzbuch] o dell'articolo 248 della Legge introduttiva del Codice Civile tedesco [Bürgerliches Gesetzbuch],
- La Commissione europea fornisce una piattaforma online per la risoluzione delle controversie, che può essere trovata su <http://ec.europa.eu/consumatori/odr/>. La Banca non partecipa a procedure di risoluzione delle controversie davanti a un comitato di arbitrato dei consumatori.